

Messaggio 1035 11/2/2015

Oggetto: Gestione Artigiani e Commercianti – Modalità operative per la gestione del nuovo regime agevolato come da ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

**I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Ai Direttori regionali
Ai Direttori delle Aree Metropolitane
Ai Direttori Provinciali
Ai Direttori delle Filiali di Coordinamento
Ai Responsabili di Agenzia
Alla Gestione Artigiani e Commercianti**

Oggetto: Artigiani e Commercianti – Modalità operative per la gestione del nuovo regime agevolato come da ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014.

La circolare n.29 del 10.02.2015 definisce i criteri di gestione ai fini previdenziali del regime agevolato come da ex art.1, commi 77-84, L. 190/2014.

In riferimento a quanto indicato in circolare di seguito le istruzioni operative per l'uso delle nuove funzionalità predisposte per la gestione delle posizioni interessate dal regime agevolato.

La richiesta per l'adesione al regime agevolato avverrà tramite due canali:

- istanza pervenuta attraverso apposito modulo disponibile all'interno del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti. Le domande saranno istruite in maniera automatizzata ad esclusione dei casi in cui si renda necessario l'intervento della sede.
- presentazione di domanda cartacea alla sede di competenza. La domanda, dovrà essere istruita direttamente dalla sede.

In entrambi i casi, il termine ultimo di acquisizione delle domande, per soggetti già esercenti attività d'impresa e/o attivi in gestione al 31/12 dell'anno precedente all'anno corrente è tassativamente il giorno 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa (anno corrente). Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia un data di inizio attività antecedente il 31/12 dell'anno precedente all'anno corrente senza essere titolare di posizione attiva al 31/12 stesso, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28/2 dell'anno corrente. Si ricorda comunque che per riconoscere il regime agevolato, è necessario che alla data della presentazione la posizione debba essere attiva.

L'accesso alle nuove funzionalità avverrà dal percorso Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti –Sezione Gestione: Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva – Regime agevolato L. 190/2014.

Nel dettaglio, a seguito dell'inserimento del codice azienda interessato, sono disponibili le seguenti nuove funzionalità:

- Adesione al regime agevolato
- Rinuncia al regime agevolato
- Revoca totale dal regime agevolato

- Revoca parziale dal regime agevolato

Adesione al regime agevolato: a seguito di domanda presentata dal contribuente è possibile inserire l'adesione al regime specificando la sola data di domanda.

E' possibile inserire domande solo per soggetti attivi e per i quali non sia presente un'emissione per l'anno di richiesta della domanda di adesione. Inoltre, se il soggetto in questione è già beneficiario di una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, la stessa dovrà essere annullata a favore della successiva richiesta di adesione al regime agevolato.

Esistono casi particolare per i quali la domanda non può essere istruita in maniera automatizzata ed in tempo reale rispetto alla presentazione online da parte del contribuente. Queste domande saranno messe a disposizione delle sedi al link 'Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti – Sezione Gestione: Istanza presentate mediante moduli telematizzati' e dovranno quindi essere istruite ai fini dell'accolta o della respinta secondo le indicazioni presenti in circolare.

Un esempio è il caso in cui la data iscrizione alla gestione e la data domanda di adesione al regime sono a cavallo di un'imposizione contributiva infra-anno.

Pertanto non potendo effettuare per uno stesso anno una doppia imposizione contributiva, ai fini del riconoscimento del regime agevolato (fatte salve le condizioni di accesso allo stesso previste da circolare), si rendono necessarie le seguenti operazioni

- annullare l'imposizione contributiva cessando la posizione alla data inizio attività con codice 76 (ovvero con codice 74 nel caso di data inizio imposizione diversa dalla data fine attività ponendo la fine attività stessa antecedente alla data di inizio attività),
- nuova iscrizione dalla stessa data,
- inserimento della domanda di adesione al regime agevolato in deroga.

Le domande presentate per posizioni per le quali sia presente una riduzione contributiva come ultrasessantacinquenne, dovranno essere, analogamente, gestite in sede. In questo caso le operazioni da fare saranno:

- cessare con codice 74 l'imposizione contributiva al mese di dicembre dell' anno precedente rispetto a quello per il quale si è beneficiato della riduzione contributiva ultrasessantacinquenni annullata,
- nuova iscrizione senza soluzione di continuità con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno di adesione al regime agevolato,
- inserimento della domanda di adesione al regime agevolato in deroga se già presente una tariffazione per l'anno in esame. In caso contrario si acquisisce una normale adesione al regime agevolato.

L'inserimento della domanda in deroga in caso di adesione al regime agevolato va utilizzato solo ed esclusivamente per i casi esposti.

Con questa modalità l'anno in corso, se già oggetto di imposizione contributiva, sarà nuovamente imposto con l'emissione generalizzata dell'anno successivo considerando l'adesione al regime agevolato, acquisita per entrambi gli anni.

Rinuncia al regime agevolato: a seguito di domanda presentata dal contribuente è possibile inserire la rinuncia al regime agevolato. La data di domanda di recesso dovrà essere compresa tra la data di decorrenza del beneficio e la data odierna.

La rinuncia avrà sempre effetto dall'anno successivo alla domanda stessa.

Revoca dal regime agevolato (parziale o totale): tale funzionalità permette l'annullamento del beneficio di regime agevolato a seguito di istruttoria di sede o a seguito di comunicazione da Agenzia Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni

del contribuente. Tale funzione non è quindi legata ad una richiesta presentata dal contribuente.

La revoca può essere totale o parziale.

Nel primo caso, a seguito di verifica di non sussistenza dei requisiti di adesione al regime agevolato si annullerà totalmente il beneficio del quale si è goduto sino a quel momento, reimponendo tutti i contributi dovuti. Nell'aggiornamento non si dovrà inserire alcuna data.

Nel caso, invece, di revoca parziale deve essere inserita la data della domanda di recesso avendo cura che la stessa sia compresa tra la data di inizio di decorrenza del beneficio e la data odierna.

A fronte di una revoca, sia parziale che totale, è necessario procedere come segue:

revoca totale

- annullare l'imposizione contributiva cessando la posizione alla data inizio attività con codice 76 (ovvero con codice 74 nel caso di data inizio imposizione diversa dalla data fine attività ponendo la fine attività stessa antecedente alla data di inizio attività), nel caso in cui il regime agevolato sia stato applicato all'intero periodo contributivo. In caso contrario cessare con codice 74 l'imposizione contributiva al mese di dicembre dell'anno precedente a quello per il quale decade il diritto al regime agevolato,
- nuova iscrizione dalla stessa data di cancellazione in caso di annullamento totale dell'imposizione contributiva, ovvero dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di cancellazione in caso di annullamento parziale dell'imposizione contributiva,
- inserimento della domanda di revoca totale.

revoca parziale

- cessare con codice 74 l'imposizione contributiva al mese di dicembre dell'ultimo anno per il quale si ha diritto al regime agevolato, (comma 82 ex art1 L 190/2014 – *Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57*).
- nuova iscrizione dal mese di gennaio dell'anno successivo.
- inserimento della domanda di revoca parziale con anno domanda uguale all'ultimo anno per il quale era in essere il regime agevolato.

Con questa modalità gli anni per i quali è stato annullato il regime agevolato, già oggetto di imposizione contributiva, saranno nuovamente imposti con l'emissione generalizzata dell'anno successivo.

In caso di iscrizione del soggetto che generi l'attribuzione di un nuovo codice azienda non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova domanda.

Per chiarimenti/segnalazioni esclusivamente di carattere tecnico - applicativo è possibile utilizzare l'indirizzo email SupportoArtCom@inps.it. Per indicazioni di carattere amministrativo e normativo si prega di fare riferimento alla circolare n.29 del 10.02.2015